

PROTOCOLLO SULLA SEGNALETICA SUL PIANO STRADALE, AGGIUNTIVO ...
ALL'ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA
STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968.

LE PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968, ED ALL'ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE DETTA CONVENZIONE APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA IL 1° MAGGIO 1971,

IN VISTA di stabilire una maggiore uniformità in Europa delle norme concernenti la segnaletica sul piano stradale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo primo

Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 Novembre 1968 ed all'Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, adotteranno misure adeguate affinché il sistema di segnaletica sul piano stradale applicato nel loro territorio, sia conforme con le disposizioni dell'annesso al presente Protocollo.

Articolo 2

1. Il presente Protocollo sarà aperto fino al 1° marzo 1974 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 e dell'Accordo europeo che completa questa Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, o che vi hanno aderito, che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.
2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonché l'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971 o vi avrà aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che è Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonché all'Accordo europeo che completa tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale.

Articolo 3

1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Protocollo oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori oppure ad uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. Il Protocollo diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2. Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, potrà ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dichiarare che il Protocollo cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 4

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è precedente a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, è a quest'ultima data che il presente Protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5.

All'atto della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti contraenti, le disposizioni relative al Protocollo relativo alla segnaletica stradale contenute nell'Accordo Europeo completante la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l'Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri, firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955, e l'Accordo europeo sulla segnaletica sul piano stradale, firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Articolo 6

1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnata da un esposto dei motivi, sarà indirizzato al Segretario Generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di farli sapere, entro dodici mesi dopo la data di questa comunicazione: a) se esse accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario Generale trasmetterà altresì il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.

2. a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sarà reputata

come accettata se, entro il termine summenzionato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informa il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario Generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il summenzionato termine di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il periodo specificato, hanno respinto l'emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo;

b) Ogni Parte contraente la quale, durante detto periodo di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà in ogni tempo dopo lo scadere di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento, ed il Segretario Generale comunicherà detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

3. Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il periodo di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una Conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza in vista di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata opposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

4. Se una Conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario Generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. Esso domanderà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima della sua data di apertura, tutte le proposte che auspica vedere esaminate anche da detta Conferenza, oltre all'emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.

5 a). Si riterrà che ogni emendamento al presente Protocollo è accettato, se è stato adottato alla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, alla condizione che tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notificherà a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e quest'ultimo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di questa notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario Generale che esse respingono l'emendamento.

b) Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni tempo, notificare al Segretario Generale che esso l'accetta ed il Segretario Generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica e alla fine di detto termine di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.

6. Se la proposta di emendamento non è reputata come accettata in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni stabilite al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterrà che la proposta di emendamento è respinta.

7. Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti

contraenti. Se l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine, o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso dell'amministrazione competente della Parte contraente in causa alla modifica dell'annesso sarà considerato come dato solo quando tale amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, temporaneamente a quelle nuove. Il Segretario Generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notificherà al Segretario Generale il nome ed indirizzo della sua amministrazione competente per dare l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 7

Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonché all'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1º maggio 1971, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.

Articolo 8

Il presente Protocollo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque per un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi, nonché al momento in cui cesserà di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonché l'Accordo europeo completante detta Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1º maggio 1971.

Articolo 9

1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che le Parti alla controversia non avessero potuto regolare per via negoziale o in altra maniera, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra le Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualunque di queste Parti potrà domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sarà deferita per la decisione.

2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Articolo 10

Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Articolo 11

1. Ogni Stato potrà, al momento di firmare il presente Protocollo o di depositare il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato una tale dichiarazione.

2. Le riserve al presente Protocollo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento.
3. Ogni Stato, all'atto di depositare il suo strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, notificherà per iscritto al Segretario Generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o all'Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, si applicano al presente Protocollo. Si riterrà che le riserve che non siano state oggetto della notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, non si applicano al presente Protocollo.
4. Il Segretario Generale comunicherà le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
5. Ogni Stato che abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo potrà, in ogni tempo, ritirarla per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale.
6. Ogni riserva effettuata in conformità con il paragrafo 2 o notificata in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo:
- a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato tale riserva, le disposizioni del Protocollo che sono oggetto della riserva, nei limiti di quest'ultima;
 - b) modifica tali disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

articolo 12.

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 2 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni, ai sensi dell'articolo 2;
- b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo in virtù dell'articolo 4;
- d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Protocollo in conformità con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6;
- e) le denunce ai sensi dell'articolo 7;
- f) l'adesione del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 13.

Il 12 marzo 1974, l'originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, onde ne sia prestata copia autenticata conformi a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.

Il SOGEP di C-15, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Ginevra, il 12 marzo 1973, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

Annesso

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente annesso, il termine "Convenzione" indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.

2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione.

3. Articolo 26 della Convenzione

Paragrafo 2

Alinea addizionale, da inserire immediatamente dopo l'alinea b) di questo paragrafo

Tale alinea è redatto come segue:

"Potranno essere impiegate striscie discontinue doppie per delimitare una o più corsie sulle quali il senso della circolazione può essere intervertito in conformità con il paragrafo 11 dell'Articolo 23 della Convenzione".

Paragrafo 4

Parte di frase addizionale da inserire alla fine di questo paragrafo

Questa parte di frase è redatta come segue: "...o che indicano un divieto o delle restrizioni relative alla fermata o alla sosta".

4. Articolo 27 della Convenzione

Paragrafo 1

Non saranno impiegate due striscie continue adiacenti per indicare la striscia di arresto.

Paragrafo 3

Non saranno utilizzate due striscie discontinue affiancate per indicare la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando devono dare la precedenza in virtù di un segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA".

Paragrafo 5

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno impiegate striscie discontinue formate da quadrati o da parallelogrammi"

5. Ad. Articolo 28 della Convenzione

Paragrafi supplementari da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 di questo articolo:

Tali paragrafi sono redatti come segue:

"Una striscia continua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di detta striscia e sul lato della carreggiata dove è apposta, la fermata e la sosta sono vietate o sono oggetto di limitazioni specificate con altri mezzi.

Una striscia discontinua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di questa striscia e sul lato della carreggiata dove è apposta, la sosta è vietata o è oggetto di limitazione specificate con altri mezzi.

La marcatura di una corsia con una striscia continua o discontinua accompagnata da segnali o da scritte sulla carreggiata indicanti alcune categorie di veicoli come autobus, taxi, ecc., significa che l'utilizzazione di questa corsia è riservata ai veicoli indicati."

6. Ad. Articolo 29 della ConvenzioneParagrafo 2

Questo paragrafo è redatto come segue:

"I segni sulla carreggiata dovranno essere bianchi. Il termine "bianco" comprende le tonalità argento o grigio chiaro. Tuttavia:

- i segni sulla carreggiata indicanti gli spazi dove la sosta è consentita o limitata potranno essere di colore blu;

- le linee a zig-zag indicanti gli spazi dove la sosta è vietata saranno di colore giallo;

- La striscia continua o discontinua apposta sul cordone di marciapiede o sul bordo della carreggiata per indicare un divieto o restrizioni di arresto o di sosta sarà di colore giallo".

Paragrafi addizionali da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente articolo.

Questi paragrafi sono redatti come segue:

"Se si impiega una striscia gialla per indicare un divieto o dei limiti

di fermata o di sosta, e se esiste già una striscia indicante il bordo della carreggiata, la striscia gialla dovrà essere affiancata alla striscia bianca, dalla parte esterna di quest'ultima.

Qualora sia necessario abrogare temporaneamente, per una breve durata, una norma di circolazione materializzata da segni sulla carreggiata permanenti e se i segni permanenti sono sostituiti nel frattempo con altri segni, tutti i segni temporanei dovranno essere di colore diverso da quello solitamente utilizzato per guidare il traffico o per vietare o limitare la fermata o la sosta. Per migliorare la visibilità dei segni temporanei sulla carreggiata, saranno utilizzati di preferenza chiodi."

7. Ad Annesso 8 alla Convenzione (Segnaletica orizzontale) Capitolo II (Segni longitudinali) (Figura A-1)

A. Dimensioni

Paragrafo 2

Questo paragrafo è redatto come segue:

"La larghezza delle strisce longitudinali continue o discontinue dovrebbe essere al minimo di cm.10. (4pollici). La larghezza di una striscia discontinua tracciata per separare una corsia di marcia normale da una corsia di accelerazione, ovvero da una corsia di rallentamento (o da una corsia con funzione mista: rallentamento ed accelerazione) dovrebbe essere almeno il doppio della larghezza di una striscia longitudinale discontinua normale."

Paragrafo 5

Questo paragrafo è redatto come segue:

"a) Una striscia discontinua utilizzata per guidare il traffico in conformità con l'alinea a)i) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione è costituita da tratti di lunghezza uguale almeno a 1 m (3piedi4 pollici). La lunghezza degli intervalli dovrebbe essere normalmente da 2 a 4 volte la lunghezza dei tratti, e non essere comunque superiore a 12 m.(40piedi).

b) La lunghezza dei tratti di una striscia discontinua di preavviso utilizzata in conformità dell'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'art.26 della Convenzione dovrebbe essere da 2 a 4 volte la lunghezza degli intervalli.

Paragrafo_6

Tale paragrafo è redatto come segue:

"La lunghezza di una striscia continua non dovrebbe essere inferiore a 20 m (65 piedi).

B - Striscie di corsia

Non sarà applicata la distinzione tra i) "Fuori dai centri abitati e ii) "Nei centri abitati".

Paragrafo_8, prima frase

Tale frase è redatta come segue: "Sulle strade a doppio senso di circolazione e a due corsie, l'asse della carreggiata dovrebbe essere demarcato con una striscia longitudinale (Figura A-2).".

Paragrafo_9

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Sulle strade a doppio senso di circolazione ed a tre corsie, le corsie stesse dovrebbero essere demarcate con strisce generalmente discontinue (figura A-3). Una o due strisce continue, o una striscia discontinua affiancata ad una continua, possono essere utilizzate solo in casi particolari. Due strisce continue possono essere impiegate in prossimità di un dosso, di una intersezione o di un passaggio ferroviario a livello, ovvero anche laddove la visibilità sia ridotta."

Paragrafo_10

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Sulle strade a doppio senso di circolazione con più di tre corsie, i due sensi di circolazione dovrebbero essere separati da una striscia continua. Tuttavia possono tracciarsi due strisce continue affiancate in prossimità di un passaggio ferroviario a livello ed in altri casi particolari. Le corsie saranno materializzate con strisce discontinue (Figura A-4). Quando si utilizzi una sola striscia continua, essa dovrà essere più larga delle strisce di corsia adottate nello stesso tronco stradale."

Paragrafo 11

Tale paragrafo sarà redatto come segue:

"Qualora venga applicato l'alinea ddizionale inserito dopo l'alinea b) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione, ogni lato della o delle corsie a senso reversibile può essere demarcato con due strisce discontinue affiancate di avvertimento, utilizzate in conformita dell'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'art.26 della Convenzione (Figure A-5 ed A-6).

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11

"La figura A-7 illustra il segnalamento orizzontale di una strada a senso unico. La figura A-8 quello di una carreggiata autostradale.

Paragrafo 13

Leggere "Figura A-31" invece di "Figure 2 e 3".

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 13

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Le figure A-9 ed A-10 illustrano il segnalamento di corsie di accelerazione e di corsie di rallentamento. La figura A-11 illustra il segnalamento di una combinazione di corsie di accelerazione e di rallentamento(corsie miste)."

C. Segnalamento di situazioni particolariParagrafo 14

Leggere "Figura A-35" invece di "Figura 4" e di "Figure 5 e 6".

Paragrafo 15

Questo paragrafo è redatto come segue:

"Si definisce "distanza di visibilita" la distanza alla quale un oggetto di una certa altezza posto sulla carreggiata può essere visto da un osservatore posto anch'esso sulla carreggiata, il cui occhio sia ad una altezza uguale o inferiore a quella dell'oggetto. ⁽¹⁾

(1) Tenuto conto delle caratteristiche attuali della costruzione degli autoveicoli, si consiglia di considerare l'oggetto alto m.1,20 e l'occhio a m.1,00 dal piano della pavimentazione.

Quando è necessario vietare l'utilizzazione della semi-carreggiata di sinistra in prossimità di certe intersezioni o laddove la distanza di visibilità sia ridotta (dossi, curve ecc.) od anche su dei tratti stradali dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarità, le restrizioni dovrebbero essere imposte sui tratti dove la distanza di visibilità è inferiore ad un certo minimo M, per mezzo di strisce continue disposte come nei diagrammi da A-12 ad A-19. Quando le circostanze locali impediscono l'apposizione di strisce continue, dovranno essere impiegate strisce di preavviso conformemente con l'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione".

Paragrafo_16

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Il valore da assegnare ad M varia con le caratteristiche della strada e le condizioni di circolazione. Nelle figure da A-12 ad A-19, A (oppure D) è il punto dove la distanza di visibilità diventa inferiore ad M, mentre C (oppure B) è il punto dove la distanza di visibilità diviene di nuovo superiore a M".

Paragrafo_17

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Le figure A-12(a), A-12(b), A-13(a), A-15 ed A-16 illustrano il segnalamento orizzontale delle strade a due corsie, in diverse condizioni (curve orizzontali e curve verticali, esistenza o assenza di una zona centrale dove la distanza di visibilità supera M nelle due direzioni)."

Paragrafo_18

Sulle strade a tre corsie, sono possibili i due metodi seguenti:

a) La carreggiata può essere organizzata a 2 corsie più larghe, ciò che può essere considerato preferibile per le strade con un'importante incidenza di veicoli a due ruote e (o) se il tratto trasformato a due corsie è relativamente corto e distante da un altro tratto analogo (Figure A-12(c), A-12(d), A-13(b), A-17 ed A-18).

b) Per utilizzare meglio l'intera larghezza della carreggiata, due corsie possono essere assegnate ad uno dei due sensi della circolazione. Quando il profilo verticale della strada presenta una declività, il senso favorito dovrebbe essere quello in salita. La figura A-12(e) da un esempio di dosso, dove i tratti AB e CD non si sovrappongono. Se invece si sovrappongono, questo tipo di tracciamento impedisce i sorpassi nella zona centrale, dove la distanza di visibilità è sufficiente nei due sensi. Per evitare ciò, si potrà adottare lo schema della figura A-13(c). La figura A-14 illustra il segnalamento di una strada a profilo verticale convesso. Lo schema è lo stesso, sia che i tratti AB e CD si sovrappongano oppure no. Nelle curve combinate con una pendenza importante, possono adottarsi gli stessi schemi. Nelle curve in piano, due corsie possono essere destinate al senso di marcia che percorre l'esterno della curva, il quale gode di una migliore visibilità nel caso dei sorpassi. La Figura A-19 fornisce un esempio di tale segnalamento, il quale è identico sia che i tratti AB e CD si sovrappongano oppure no.

Paragrafi da 19 a 21

Non saranno applicate le disposizioni di questi paragrafi.

Paragrafo 22, prima frase

Questa frase è redatta come segue: "Nelle figure A-20 ed A-21 che illustrano le striscie da utilizzare per indicare una variazione di larghezza disponibile della carreggiata, così come nella Figura A-22 che indica un ostacolo o l'inizio di una zona riservata centrale richiedente una deviazione della (o delle) striscia (o strisce) continua (o continue) la obliquità di tale striscia (o di tali strisce) dovrebbe essere preferibilmente di almeno 1:50 sulle strade a traffico veloce, e di almeno 1:20 sulle strade nelle quali la velocità predominante non supera i 60 km/ora (37 miglia)."

Paragrafo 23

Questo paragrafo è redatto come segue:

"Ogni striscia continua dovrà essere preceduta da una striscia di preavviso conformemente con l'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della

Convenzione, per una lunghezza di almeno 100 m (333 piedi) sulle strade che consentono velocità elevate, e di almeno 50 m (166 piedi) sulle strade dove la velocità non è superiore a 60 km/h. Questa striscia di preavviso può essere completata o sostituita da frecce di rientro. Le figure A-23 ed A-24 mostrano esempi di tali frecce. Quando siano utilizzate più di due frecce, la distanza tra le frecce consecutive dovrebbe diminuire mano a mano che il punto pericoloso si avvicina (Figure A-25 ed A-26).

D. Striscie di margine che indicano i limiti della carreggiata

Paragrafo 26

Fraasi addizionali da inserire alla fine di questo paragrafo.

Queste frasi sono redatte come segue: "La larghezza della striscia di margine dovrebbe essere di almeno 0,10 m (4 pollici). Essa dovrebbe essere al minimo di 0,15 m (6 pollici) sulle autostrade e strade assimilate."

E. Segnalamento di ostacoli

Paragrafo 27

Questo paragrafo è redatto come segue:

"Le Figure A-22 ed A-27 indicano le segnalazioni che conviene impiegare in prossimità di un'isola di traffico o di qualsiasi altro ostacolo situato sulla carreggiata".

F. Striscie e frecce di guida presso le intersezioni

Paragrafo 28

Questo paragrafo è redatto come segue:

"Se appare desiderabile, in certe intersezioni, indicare ai conducenti come procedere dentro l'intersezione stessa, come svoltare a sinistra (nei Paesi con circolazione a destra), o come svoltare a destra (nei Paesi con circolazione a sinistra) possono impiegarsi striscie di guida e frecce. La lunghezza raccomandata per i tratti e gli intervalli è di 0,50 m (1 piede 8 pollici) (Figure A-28 ed A-29). Le striscie di guida rappresentate alla Figura A-29(a) possono essere integrate con frecce. Le frecce riportate nella Figura A-29(b) possono essere integrate con strisce di guida".

8. Ad Allegato 8 alla Convenzione (Segni sulla carreggiata) - Capitolo III.

(Segni trasversali)

B. Strisce di arresto**Paragrafo 30.**

Un rinvio alla Figura A-30 è inserito alla fine di questo paragrafo.

Paragrafo 32

"Le strisce di arresto possono essere integrate da striscie longitudinali. (Figura A-31). Esse possono anche essere integrate dalla parola "STOP" tracciata sulla carreggiata (Figura A-32)".

C. Strisce che indicano il punto dove i conducenti devono dare la precedenza.**Paragrafo 33**

Questo paragrafo è redatto come segue:

" La larghezza minima delle striscie dovrebbe essere di 20 cm. e la larghezza massima di 60 cm. (Figura A-34(a)). La lunghezza dei tratti dovrebbe essere almeno il doppio della loro larghezza. La striscia può essere sostituita da una serie di triangoli tracciati con una punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza. Questi triangoli dovrebbero avere una base di almeno 40 cm. come minimo e di cm.60 come massimo, ed una altezza compresa tra 60 e 70 cm. (diagramma A-34b)."

Paragrafo 35.

Questo paragrafo è redatto come segue:

"La striscia, o le strisce citate al paragrafo 34 possono essere integrate da un triangolo tracciato sulla pavimentazione come esemplificato nelle figure A-34 ed A-35."

D. Attraversamenti pedonali.**Paragrafo 37**

Questo paragrafo è redatto come segue:

"L'intervallo tra le striscie che formano gli attraversamenti pedonali dovrebbe essere almeno uguale alla larghezza di tali striscie e non essere superiore al doppio di questa larghezza. La larghezza totale di un intervallo e

di una striscia dovrebbe essere compresa tra cm.80 e 140. La larghezza minima raccomandata per un attraversamento pedonale è di m.2,50 sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/ora (Figura A-36). Sulle altre strade la larghezza minima degli attraversamenti pedonali è di m. 4,00. Per motivi di sicurezza, gli attraversamenti pedonali situati su queste altre strade dovrebbero essere controllati da impianti semaforici."

E. Attraversamenti ciclabili

Paragrafo 38

Tale paragrafo è redatto come segue:

" Gli attraversamenti ciclabili dovrebbero essere demarcati da due striscie discontinue, costituite preferibilmente da quadrati di formato (0,40-0,60) x (0,40 - 0,60) separati da intervalli di uguali dimensioni. La larghezza dell'attraversamento ciclabile non dovrebbe essere inferiore a m.1,80 per le piste ciclabili a senso unico e a m.3,00 per quelle a doppio senso. Negli attraversamenti obliqui i quadrati potrebbero essere sostituiti da parallelogrammi i cui lati sarebbero rispettivamente paralleli all'asse stradale ed all'asse dell'attraversamento (diagramma A-37). Non si dovrebbero impiegare né inserti né chiodi. Il diagramma A-38 illustra un esempio di intersezione dove la pista ciclabile fa parte di una strada con precedenza."

9. Allegato 8 Alla Convenzione (Segni sulla carreggiata) Capitolo IV (Altri segni)

A. Freccie di preselezione

Paragrafo 39

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Sulle strade con un numero sufficiente di corsie per consentire una preselezione dei veicoli in prossimità di un'intersezione, le corsie da impegnare possono essere contrassegnate a mezzo di frecce di preselezione demarcate sulla pavimentazione (diagramma da A-39 a A-41). Delle frecce di preselezione possono essere utilizzate anche sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia."

La lunghezza delle frecce di preselezione non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi 7 pollici). Le frecce di preselezione possono essere completate da iscrizioni sulla carreggiata".

B. Striscie parallele oblique.

Paragrafo 40

Detto paragrafo è redatto come segue:

"Le striscie parallele oblique dovrebbero essere inclinate nel senso di allontanare la circolazione dalla zona che esse delimitano. Potranno essere tracciati prima dei punti di divergenza e di convergenza (Figura A-42) dei segni a spiga analogamente inclinati nel senso di divaricare il traffico in prossimità del punto pericoloso. La Figura A-42 (a) fornisce un esempio di zona nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia continua non devono entrare e nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia discontinua possono entrare solo con prudenza. La figura A-21 indica i segni per le zone dove è assolutamente vietato entrare".

C. Iscrizioni

Paragrafo 42

Questo paragrafo è redatto come segue:

"Le lettere e le cifre dovrebbero essere elongate notevolmente nelle direzioni della circolazione in rapporto alla piccola angolazione sotto la quale le iscrizioni sono vedute dai conducenti. Quando la velocità di avvicinamento non supera 60 km (37 miglia) l'ora, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 1,60 m (5 piedi 4 pollici) (Figure da A-43 a A-48). Quando detta velocità supera 60 km/h, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,50 m (8 piedi). Le Figure da A-49 ad A-54 forniscono modelli di lettere e di cifre di 4 metri di lunghezza.

Paragrafo 43

Non sarà applicata la disposizione di questo paragrafo.

E. Segni sulla carreggiata e sulle opere di pertinenza della strada

i) Segni indicanti un divieto di sosta.

Paragrafo 45

Tale paragrafo è redatto come segue:

"Le figure A-55 ed A-56 esemplificano segni orizzontali che indicano un divieto di sosta".

ii) Segni su ostacoli

Paragrafo 46

Tale paragrafo è redatto come segue:

"La Figura A-57 fornisce un esempio di segnalazione sugli ostacoli. Per la realizzazione di tali segni devono essere tracciate strisce alternate nere e bianche oppure nere e gialle".

Strisce longitudinali

esempi di strisce di guida discontinue (art.2/,par.2-a-i))	strisce continue**	esempi di strisce discontinue di preavviso (art.2/,par.2-a-ii)	esempi di combinazione di strisce continue e di strisce discontinue di preavviso
--	-----------------------	---	--

* Le strisce continue utilizzate per delimitare il bordo della carreggiata che appaiono sulla presente figura o su altre possono essere sostituite da strisce discontinue

** Le strisce discontinue hanno una lunghezza minima di 20 m.

Figura A-1

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 2 corsie

corsia

corsia

Linee continue

Linea di guida discontinua

corsia

corsia

Linee continue

Linea di guida discontinua

Figura A-2

Marking of two-way carriageways
having two lanes





diagram A-2

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione
e a 3 corsie




Figura A-3

Marking of two-way carriageways
having three lanes





diagram A-3

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione
e a 4 corsie o più

corsie

Linee continue
Linee guida discontinue
Linea guida continua

corsie

Linee continue
Linee guida discontinue
Linea guida continua

Marking of two-way carriageways
having four or more lanes.





diagram A-4

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione
ed a 3 corsie di cui una a senso reversibile

corsia

corsia

corsia

Linee continue

doppie linee di avviso
discontinue

corsia

corsia

corsia

doppie linee
di avviso
discontinue

Linee continue

Marking of two-way carriageways
having two lanes and a reversible lane




diagram A-5

Segnalamento orizzontale su strade a doppio senso, a sei corsie di cui due a senso reversibile ed a sette corsie di cui tre a senso reversibile

corsie

Linee continue
Linee-guida discontinue
doppie Linee di avviso
discontin

Linee continue

doppie Linee
di avviso
discontinue

Linee guida
discontinue

Marcatatura delle carreggiate
a doppio senso di circolazione
e a 6 corsie di cui 2 a senso
reversibile

corsie

Linee continue
Linee-guida discontinue
doppie Linee di avviso
discontinue



Linee continue

doppie Linee
di avviso
discontinue


Linee guida
discontinue

marcatatura delle carreggiate
a doppio senso di circolazione
ed a 7 corsie di cui 3 a senso
reversibile

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Marking of two-way carriageways with six lanes of which two are reversible.



Marking of two-way carriageways with seven lanes of which three are reversible.

Segnalamento orizzontale (SO) su carreggiate a senso unico

corsia

corsia

Linee continue

Linea guida discontinua

corsia

corsia

Linee continue

Linea guida discontinua

Marking of one - way carriageways





diagram A-7

PAGINA BIANCA

Marking of a carrlageway of a motorway.





diagram A-8

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segnalamento orizzontale(S0) di corsie di accelerazione

isola triangolare dipinta

corsia di accelerazione ad una intersezione a raso
 Segnaletica della fine di una corsia di accelerazione
 se la corsia di fermata di emergenza ha una estensione limitata

variante

variante

sopraelevazione facoltativa

lunghezza variabile

corsia di fermata
 di emergenza

corsia di accelerazione autostradale

Segnaletica della fine di una corsia di
 accelerazione se non esiste corsia di
 emergenza Lunghezza variabile


variante

sfasamento di m.1,50 se la corsia di fermata
 di emergenza prosegue per una lunghezza suffi-
 ciente

Dimensioni in metri

Figura A-9

Acceleration lanes



measures in meters
diagram A-9

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segnalamento orizzontale (S0) di corsie di rallentamento

zona triangolare
dipinta

corsia di fermata di emergenza corsia autostradale di rallentamento

zona triangolare
dipinta

corsia di rallentamento ad una intersezione a raso

variante variante

Figura A-10

Deceleration lanes




diagram A - 10

Segnalamento orizzontale (S0) di una corsia mista di accelerazione e rallentamento (corsia di scambio)

Linee oblique parallele

variante

corsia di fermata
d'emergenza

inizio frecce direzionali

metà lunghezza della sezione di scambio
(max. 150 m) zona triangolare
dipinta

zona triangolare
dipinta

Sezione autostradale di scambio

inizio frecce direzionali $1/2 L$ (max. 150 m)

L = lunghezza della sezione di scambio

sezione di scambio ad una intersezione a raso

variante

variante


variante

variante

*Sopraelevazione facoltativa; pendenza 1:8 o meno

Figura A-11

Combination of an acceleration lane and a deceleration lane (weaving section).



* optionally raised; slope 1:8 or less

diagram A -11

Segnalamento orizzontale (§0) di strada a doppio senso di circolazione
in curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata

altezza oculare


altezza dell'ostacolo

D: distanza percorsa in 1 secondo
L: $V > 60 \text{ Km/h} : L \geq 100 \text{ m}$
 $V \leq 60 \text{ km/h} : L \geq 50 \text{ m}$
i: $V > 60 \text{ km/h} : \text{obliquità } 1: 50 \text{ o meno}$
 $V \leq 60 \text{ km/h} : \text{obliquità } 1: 20 \text{ o meno}$

Le frecce sono facoltative.

Figura A-12

Diagram of two-way carriageways in vertical curves where the range of vision is restricted.



D Distance run in 1 second
 $v > 60 \text{ km/h} : L \geq 100 \text{ m}$
 $v \leq 60 \text{ km/h} : L \geq 50 \text{ m}$
 $v > 60 \text{ km/h}$ inclination 1:50 or less
 $v \leq 60 \text{ km/h}$ inclination 1:20 or less
 arrows are optional

diagram A-12

Marcatatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata

altezza dell'ostacolo

altezza oculare

altezza dell'oggetto

altezza oculare

L : distanza di visibilità

L : $V > 60$ km/h: $L \geq 100$ m

L : $V \leq 60$ km/h: $L \leq 50$ m

D : distanza percorsa in 1 secondo


i : $V > 60$ km/h: obliquità 1 : 50 o meno

i : $V \leq 60$ km/h: obliquità 1 : 20 o meno


Le frecce sono facoltative

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


marking of two-way carriageways in vertical curves where the range of vision is restricted.



A-12 e



A-13a



A-13b

v sight distance
 $v > 60$ km/h: $L \geq 100$ m
 $v \leq 60$ km/h: $L \leq 50$ m
 t distance run in 1 second
 $v > 60$ km/h: inclination 1:50 or less
 $v \leq 60$ km/h: inclination 1:20 or less
 arrows are optional

A-13c
 diagram A-13

 X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata

altezza dell'ostacolo

La figura è uguale se

C è alla destra di B

altezza oculare

Figura A-14

Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve orizzontali dove la distanza di visibilità è limitata

M: distanza di visibilità

$v > 60$ km/h: $L \geq 100$ m

$v \leq 60$ km/h: $L \geq 50$ m

D: distanza percorsa in 1 secondo


$v > 60$ km/h: obliquità 1 : 50 o meno

$v \leq 60$ km/h: obliquità 1 : 20 o meno

Le frecce sono facoltative

Figura A-15

Marking of two-way carriageways in vertical curves where the range of vision is restricted.



Marking of two-way carriageways in horizontal curves where the range of vision is restricted.




diagram A-15

Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve orizzontali dove la distanza di visibilità è limitata

Figura A-16

M: distanza di visibilità

$v > 60 \text{ km/h: } L \geq 100 \text{ m}$

$v \leq 60 \text{ km/h: } L \geq 50 \text{ m}$

D: distanza percorsa in 1 secondo


$v > 60 \text{ km/h: obliquità } 1: 50 \text{ o meno}$

$v \leq 60 \text{ km/h: obliquità } 1: 20 \text{ o meno}$

Le frecce sono facoltative

Figura A-17

Marking of two-way carriageways in horizontal curves where the range of vision is restricted.



M: distanza di visibilità

$V > 60 \text{ km/h} : L \geq 100 \text{ m}$

L: $V \leq 60 \text{ km/h} : L \geq 50 \text{ m}$

(i): $V > 60 \text{ km/h} : \text{obliquità} \quad 1: 50 \text{ o meno}$

$V \leq 60 \text{ km/h} : \text{obliquità} \quad 1: 20 \text{ o meno}$

D: distanza percorsa in 1 secondo

Le frecce sono facoltative

Figura A-18



linea di riferimento

(non è un segno orizzontale)

i) La figura è uguale se C
è alla sinistra di B

ii) La figura deve essere intervenita nei paesi
dove la circolazione si svolge a sinistra

Figura A-19



Variazione della larghezza della zona utilizzabile della carreggiata


almeno 150 m

L: $V > 60$ km/h: $L \geq 100$ m
 $V \leq 60$ km/h: $L \geq 50$ m
 $V > 60$ km/h: obliquità 1 : 50 o meno
 $V \leq 60$ km/h: obliquità 1 : 20 o meno

D: distanza percorsa in 1 secondo
 Le frecce sono facoltative

Figura A-20

Change in width of available carriageway



L : $V > 60$ km/h; $L \geq 100$ m
L : $V \leq 60$ km/h; $L \geq 50$ m
i : $V > 60$ km/h; inclination 1:50 or less
D : distance run in 1 second
Arrows are optional

diagram A-20

Variazione della larghezza della zona utilizzabile della carreggiata

zona mediana

v > 60 km/h: obliquità 1:50 o meno
 i: v ≤ 60 km/h: obliquità 1:20 o meno

L: v > 60 km/h: L ≥ 100
 v ≤ 60 km/h: L ≥ 50


varianze del punto di divergenza

D: Distanza percorsa in 1 secondo
 Le frecce sono facoltative

Sopraelevazione facoltativa:
 pendenza 1:5 o meno


Figura A-21

Change in width of available carriageway



PAGINA BIANCA

Marking of carriageway near obstruction



alternative



$L > 60 \text{ km/h}$ $L \geq 100 \text{ m}$
 $L \leq 60 \text{ km/h}$ $L \geq 50 \text{ m}$
 $i: V > 60 \text{ km/h}$: inclination 1:50 or less
 $i: V \leq 60 \text{ km/h}$: inclination 1:20 or less
 D : distance run in 1 second





diagram A-22

fracci di rientro

misura in metri

Figura A-23



Ereccio...di...rientro.

Figura A-24

scala 1: 30

Deflecting Arrow




diagram A-24
scale 1:30

Utilizzazione delle frecce di rientro

secondi
di percorso

secondi
di percorso


distanza corrispondente
rispettivamente a

distanza corrispondente
rispettivamente a


Strade a 2 corsie

Strade a 3 corsie

The use of deflecting arrows.



Two-lane roads



Three-lane roads

diagram A - 25

Utilizzazione delle frecce di rientro

secondi
di percorso

distanza corrispondente
rispettivamente a

Strade a due corsie

secondi
di percorso

distanza corrispondente
rispettivamente a

Strade a 3 corsie

Figura A-20

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Calcolo delle spese di rientro

secondi
di percorso

distanza corrispondente
rispettivamente a

strade a due corsie

secondi
di percorso

distanza corrispondente
rispettivamente a

strade a 3 corsie

Figura 4-24

SEGNALAMENTO CRIZZONIALE(SO) IN PROSSIMITA' DI OSTACOLO SULLA CARREGGIATA





Figura A-27


Marking of carriageway near obstructions



Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di
preselezione nelle intersezioni

Figura A-28

Marking with guiding lines at intersections.




rom A-28

Segnalamento orizzontale (S0) con strisce di guida e frecce
di preselezione nelle intersezioni

Figura A-25a
A-25

Marking with guiding lines and arrows at intersections.




A-29a
diagram A-29

Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di prescrizione
nelle intersezioni

Curvatura delle frecce
secondo i luoghi

A-25b
Figura . A-25

Marking with guiding lines and arrows at intersections.



Striscia di arresto

Figura A-30

Stop line




diagram A-30

Zone di Preselezione

Approach lanes to intersections.




diagram A-31

Intersezione a "T" con una strada a precedenza e striscia di arresto

Linea di avviso

Figura A-32

T-junction with major road





Figura A-33



Intersezione con una strada a precedenza e striscia di precedenza

$a = 0,40 - 0,60$ m

$b \geq 0,60$ m

Marking at priority-crossing.






diagram A-34

$a = 0,40 - 0,60 \text{ m}$
 $b \geq 0,60 \text{ m}$

Triangolo orizzontale in prossimità di una strada a precedenza

diagramma A-35

Triangle as a warning on approach to priority-crossing




$v > 60 \text{ km} \quad x = 1,00 \text{ m} \quad y = 6x$
 $v \leq 60 \text{ km} \quad x = 0,50 \text{ m} \quad y = 4x$
 $z = 2x$

Attraversamenti pedonali

Figura A-35

Pedestrian crossings



$a = 0,40 - 0,60m$
 $a \leq b \leq 2a$
 $0,80 \leq a + b \leq 1,40$

$v \leq 60 \text{ km/h} \quad c \geq 2,50 \text{ m}$
 $v > 60 \text{ km/h} \quad c \geq 4,00 \text{ m}$

diagram A-36

-Attraversamenti_ciclabili

**(Per le piste ciclabili a doppio senso di circolazione,
la larghezza minima deve essere di m.3,00)**


Figura A-37

Intersezione a "T" con pista ciclabile anche essa prioritaria

linea di avviso

Figura A-38

T-junction where the cycle-track also has priority.




Freccie di preselezione

misure in metri

Lunghezza della freccia: 7,50 m, velocità > 60 km/h

Figura A-39

Selection arrow markings



Length of the arrow: 7.50 m, speed > 60 km/h.


Freccie di preselezione

misure in metri

lunghezza della freccia: 5,00 m, velocità ≤ 10 km/h

Figura A-40
scala 1:25

Selection arrow markings



Length of the arrow: 5,00 m, speed ≤ 60 km/h

measures in meters

diagram A-40
scale 1:25


Freccie di presegnalazione in zona di preselezione comune a due
intersezioni molto ravvicinate

Esempio di applicazione


misure in metri

Figura A-41

Selection arrow markings of two closely spaced intersections where preselection before the first intersection is necessary.



example of the use



measures in meters

diagram A-41

Esempio di strisce parallele oblique

v	>	60 km/h:	obliquità	1:50 o meno
v	<	50 km/h:	obliquità	1:20 o meno
i:				

Linea di avviso discontinua

Example of oblique parallel lines.





diagram A-42

Alfabeto per le scritte sulle strade dove la velocità
è limitata a 60 km/h o meno

disegnate in nero

Figura 4-453



measures in meters. diagram A-43a

Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less


0'10

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Alfabeta per le scritte sulle strade
dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

misura in metri

Figura A-63b



Alfabeto per le scritte sulle strade
dove la velocità è limitata a 60 km/ o meno

misura in metri

Figura A-43c




diagram A-43c

measures in meters

Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less.

Alfabeto per iscrizioni sulle strade dove la velocità
è limitata a 60 km/h o meno

misure in metri

Figura A-43d




diagram A-43d

measures in meters

Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less.

Alfabeto per iscrizioni sulle strade
dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

misure in metri

Figura A-448




diagram A-44a

Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less. measures in meters

Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less. measures in meters

0,10

Alfaeto per iscrizioni sulle strade
dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

misure in metri

Figura A-44b




diagram A-44b

measures in meters

Letter markings for roads with a speed limit of 60 km/h or less.

Stop orizzontale su strade
dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

misure in metri


Figura A-45

Bus orizzontale su strade dove
la velocità è limitata a 60 km/h o meno

misure in metri

Figura A-46

Example of word marking for roads with speed limit of 60 km/h. or less.



measure in meters

diagram A-46

Cifre per le segnalazioni sulla carreggiata di
strade dove la velocità è limitata a 60km/h o meno

misure in metri

Figura : A-47a




Figure markings for roads with speed limit of 60 km/h. or less. measures in meters diagram A-47a

Cifre. per le segnalazioni sulla carreggiata di
strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

misure in metri

Figura A-47b




Figure markings for roads with speed limit of 60 km/h. or less. diagram A-47 b
measures in meters

Cifre orizzontali su strade dove la velocità
è limitata a 60km/ora o meno

misure in metri

Figura A-47c





Figure markings for roads with speed limit of 60 km/h. or less measures in meters diagram A-47c

Esempio di iscrizione con cifre su strade dove
la velocità è limitata a 60 km/h o meno

misure in metri

Figura A-48

Example of figure marking for roads with speed limit of 60 km/h,
or less




measures in
meters
diagram A-48

Alfabeto · per le iscrizioni sulla carreggiata di strada dove la velocità è limitata
oltre i : 60 km/h, o non è limitata

misure in metri


Figura A-49a



Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità è limitata
oltre i 60 km/h o non è limitata

misure in metri
Figura A-49b


Letter markings for roads with speed limit over 60 km/h. or without speed limit.



Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità
è limitata oltre i. 60 km/h o non è limitata

misure in metri

Figura A-50




ALFABETO PER ISCRIZIONI SU STRADE CON LIMITE DI VELOCITA'
SUPERIORE A 60 km/ora O SENZA LIMITE

misure in metri

Figura A-51

Example of word marking for roads with speed limit over 60 km/h. or without speed limit.




ALFABETO PER ISCRIZIONI SU STRADE CON LIMITE DI VELOCITA'
SUPERIORE A 60 km/ora O SENZA LIMITE

Misure in metri

Figura A-52

Example of word marking for roads with speed limit over 60 km/h or without speed limit.



measures in
meters
diagram A-52

Cifre orizzontali su strade con limite di velocità superiore
a 60 km/ora o senza limite

misure in metri

Figura . A-53

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI




diagram A-53


measures in meters

Figure markings for roads with speed limit over 60km/h or without speed limit.

ESEMPIO DI ISCRIZIONE CON CIFRE SU STRADE CON LIMITE DI
VELOCITA' SUPERIORE A 60 km/ora O SENZA LIMITE

misure in metri

Figura , A-54



measures in
meters
diagram A-54

Segni sul piano stradale di divieto di sosta

giallo

Figura A-55

Marking of parking prohibition




diagram A-55

Segni indicanti divieto di sosta

corsia

Linea continua

linea-guida
discontinua

corsia

bordodella carreggiata

giallo

Figura A-56

Marking of parking prohibition.




diagram A-56

Segni su un ostacolo

Figura A-57

Marking of an obstacle.




diagram A-57

Prof. SERRA

PER L'ALBANIA:

PER L'AUSTRIA:

Dr. Rudolf MARTINS

Ginevra, il 27 febbraio 1974

PER IL BELGIO:

Van BELLINGHEN

Ginevra, il 13 agosto 1973

PER LA BULGARIA:

PER LA REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DI BIELORUSSIA:

PER CIPRO,

PER LA CECOSLOVACCHIA:

PER IL DANIMARCA:

PER LA FINLANDIA:

PER LA FRANCIA:

PER LA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA:

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Con riserva di ratifica

Dr. Otto-Axel HERBST

Ginevra, il 15 novembre 1973

PER LA GRECIA:

PER L'UNGHERIA:

Kiss Dezzo

(18.12.1973)

PER L'ISLANDA:

PER L'IRLANDA:

PER L'ITALIA:

PER LA IUGOSLAVIA:

PER IL LUSSEMBURGO:

A. DUHR

4.7.1973

Prot. segn. s.

PER MALTA:

PER I PAESI BASSI:

PER LA NORVEGIA:

PER LA POLONIA:

PER IL PORTOGALLO:

PER LA ROMANIA:

PER LA SPAGNA:

PER LA SVEZIA:

PER LA SVIZZERA:

Jean HUMBERT

il 20 marzo 1973

PER LA TURCHIA:

PER LA REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DI UCRAINA:

PER L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE:

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD:

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA:

Certifico che il testo precedente è una copia conforme del Protocollo sulla segnaletica sul piano stradale, aggiuntivo all'Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperto alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, fatto a Ginevra il 1 marzo 1973, il cui originale è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per il Segretario Generale

Il Consigliere Legale

Organizzazione delle Nazioni Unite, New York,
17 agosto 1974